



DETERMINAZIONE CONGIUNTA N. 1 DEL 2013

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

E

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che entrambi gli Uffici speciali siano costituiti attraverso intese con il Ministro per la Coesione Territoriale, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Presidente della Regione Abruzzo e i rappresentanti degli Enti Locali coinvolti e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Viste l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila del 7 agosto 2012 e l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere del 9 e 10 agosto 2012, con le quali sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione dei rispettivi titolari, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità per un triennio;

Visto che, a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'articolo 5 delle rispettive Intese, Paolo Aielli è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e Paolo Esposito è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere;

Visto il provvedimento del Sindaco dell'Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con il Sindaco dell'Aquila, Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila per il periodo di tre anni, a decorrere dal 25 ottobre 2012, data della sua designazione;

Visto il provvedimento del Coordinatore dei comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro per la Coesione Territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 3 dicembre 2012 (Reg. 11 – Fog. 38), che, tra l'altro, nell'autorizzare l'apertura di apposite contabilità speciali a favore dei due Uffici speciali per la ricostruzione ne ha disciplinato il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto l'articolo 4, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3898 del 17 settembre 2010, con cui il Capo del dipartimento della protezione civile, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle

occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio, è stato autorizzato ad istituire, sino al termine dello stato di emergenza, un'apposita struttura di missione, con sede a L'Aquila;

Visto l'articolo 7 dell'O.P.C.M. n. 3996 del 17 gennaio 2012 che, al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'articolo 4, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, ha previsto che il Dipartimento della protezione civile provvede in deroga agli articoli 21, 41 e 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che per la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 20 del 20 settembre 2012 che ha individuato i comuni colpiti dal sisma del 2009, nonché le amministrazioni provinciali di L'Aquila, Teramo e Pescara, quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni di urgenza e delle espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore;

Visto il Protocollo d'Intesa del novembre 2012, con cui i sindaci di numerosi comuni colpiti dal sisma del 2009 hanno espresso l'intenzione di istituire, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, uno specifico Ufficio Centralizzato per le Espropriazioni presso il Comune dell'Aquila, considerata la mole di lavoro (oltre 6.000 particelle catastali occupate, a fronte di 25.000 aventi diritto) e la complessità dei procedimenti straordinari in corso di perfezionamento;

Visto l'articolo 2, comma 2, dei Regolamenti di organizzazione e di funzionamento degli Uffici speciali, con cui è stato rispettivamente previsto che *“Per un migliore perseguimento delle proprie finalità, l'Ufficio Speciale può concordare con le amministrazioni competenti che gli siano conferite e demandate anche ulteriori attività e funzioni, purché collegate al sisma del 2009”*;

Considerato che, con successivo accordo ex articolo 15 della Legge n. 241/90, il Sindaco de l'Aquila ed i Sindaci rappresentanti delle otto Aree omogenee hanno esteso il predetto Protocollo d'Intesa del novembre 2012, ampliando le competenze degli US anche alle attività correlate alla regolarizzazione delle procedure amministrative connesse alle occupazioni ed alle espropriazioni attuate per fronteggiare l'emergenza sismica;

Considerato che, in particolare, ai sensi dell'articolo 1 dell'accordo, è stato convenuto di *“Demandare ai Titolari degli Uffici Speciali la competenza gestionale e istruttoria delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni finalizzate al superamento dell'emergenza, in modo da costituire un centro di costo unitario per tutte le attività, nei termini previsti dalla delibera CIPE del 21.12.2012”*;

Considerato, inoltre, che secondo il successivo articolo 3, comma 1, *“L'Ufficio viene dotato dei beni strumentali messa a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile con comodato d'uso gratuito, mentre, per le risorse umane i Titolari degli Uffici Speciali procederanno autonomamente, all'individuazione del personale da impiegare nel costituendo Ufficio, valutando i profili professionali necessari al proseguimento delle attività espropriative. Il personale preposto all'Ufficio Centralizzato Espropri sarà quello ritenuto necessario sulla base di un organigramma funzionale proposto dai Titolari degli Uffici Speciali”*;

Considerata la spesa ingentissima derivante dal pagamento da parte dei comuni competenti delle indennità di occupazione e di espropriazione relative alle numerose procedure pendenti;

Considerata, altresì, l'urgenza di definire entro il periodo di luglio 2014 le procedure di espropriazione pendenti, vista la scadenza del termine quinquennale per l'emanazione del decreto di esproprio decorrente dalla data di efficacia dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

Tutto ciò visto e considerato, il titolare dell'Ufficio speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e il titolare dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, responsabili del presente procedimento,

DETERMINANO CONGIUNTAMENTE


Di invitare, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, 6 agenzie di somministrazione di lavoro autorizzate ai sensi di legge, per la selezione e l'assunzione di 16 unità a tempo determinato, così come meglio descritte nello stesso invito, e, in particolare:

- Adecco Italia S.p.A.;
- Manpower Italia S.r.l.;
- Humangest S.p.A.;
- Obiettivo Lavoro - Agenzia per il Lavoro S.p.A.;
- Gi Group S.p.A.;
- Ranstad Italia S.p.A.

Si ordina la pubblicazione della presente determinazione congiunta sui rispettivi siti istituzionali degli Uffici speciali, ai sensi dell'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Fossa, 26 aprile 2013

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila



Fossa, 26 aprile 2013.

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere

